



Sentenza n. 844/2018 pubbl. il 17/04/2018

RG n. 11109/2015

Repert. n. 1932/2018 del 17/04/2018

N. R.G. 11109/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia impresa, nella seguente composizione:

dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
dott.ssa Chiara Campagner Giudice
dott.ssa Lisa Torresan Giudice est.

all'esito della camera di consiglio del 28 marzo 2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento in epigrafe promosso da

A _____, rappr. e dif. dagli avv.ti _____, _____ e _____, i e
_____, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in _____,

n.

- attore -

contro

B _____ - **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOOC. COOP.** in persona

del Presidente del CDA, rappr. e dif. dagli avv.ti _____ e _____, elettivamente
domiciliata presso lo studio dell'avv. _____ in _____,

- convenute-

In punto: altri istituti di diritto societario

Conclusioni dell'attore: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni istanza, deduzione

ed eccezione avversaria:

A. nel merito, revocare e/o annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace la delibera di esclusione dell'attore da socio del **B** _____, Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa; per l'effetto, ordinare alla Banca convenuta di porre in essere, per il tramite dei propri competenti organi, ogni atto necessario per consentire la reinscrizione al libro soci del sig. **A**. _____ e la piena legittimazione del medesimo all'esercizio dei diritti sociali.



Con rifusione di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfetario spese generali, all'I.V.A. ed al Contributo Cassa Avvocati nelle misure di legge.

Conclusioni di parte convenuta :Nel merito: **I.1.** Rigettare le domande proposte dal Sig. **A** siccome infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la delibera oggetto di impugnazione; **I.2.** con integrale rifusione di compensi e spese della presente procedura, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A ha impugnato la delibera adottata il 26.10.2015 da **B**, Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa in A.S., che ha disposto l'esclusione dell'attore, quale socio, dalla società.

Con il primo motivo di impugnazione **A** prospetta l'invalidità della deliberazione, per essere stata adottata dai Commissari Straordinari della Banca, ritenuti incompetenti.

L'attore assume che, ai sensi dell'art. 70 TUB, i commissari straordinari, al momento dell'adozione della deliberazione, si trovavano in regime di proroga tecnica e pertanto avrebbero potuto adottare esclusivamente gli adempimenti strettamente connessi alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Con il secondo motivo di impugnazione, l'attore allega che la revoca sarebbe illegittima, in quanto adottata in violazione dell'art. 14 dello statuto.

In particolare, l'attore allega di essere stato escluso in ragione della pendenza, nei suoi confronti, di una causa di responsabilità promossa dalla società in ragione di condotte asseritamente commesse nella veste di amministratore della società, laddove invece lo statuto sociale prevedrebbe l'esclusione del socio solo se destinatario di una pronuncia di condanna di primo grado, non rientrando, la mera pendenza del giudizio, tra le cause di esclusione.

Si è costituita la convenuta contestando integralmente la domanda dell'attore e, in particolare, assumendo che i poteri esercitabili dai Commissari Straordinari, nel periodo di proroga tecnica ex art. 70 TUB, non potrebbero ritenersi limitati alle sole attività inerenti la chiusura della procedura, essendo invece i Commissari legittimati a porre in essere anche iniziative di carattere gestorio.

La convenuta ha poi dedotto come l'esclusione di **A** dalla posizione di socio della società sarebbe stata deliberata a causa delle gravi condotte tenute da **A** nella veste di amministratore, che rileverebbero, a prescindere dall'esito del giudizio di responsabilità, in forza dell'art. 14, comma 2, lettera a) e d) dello statuto, nonché dell'art. 2533 n. 2 cc.

La causa è stata istruita documentalmente.

Il primo motivo di impugnazione è infondato.



In argomento, ci si richiama all'orientamento già espresso in precedenza dal Tribunale, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui l'art 70 comma 6 TUB vigente *ratione temporis* << prevede che "La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5 per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano già state approvate dalla medesima". Il tenore letterale della norma è nel senso che la proroga possa essere disposta dalla Banca d'Italia solo in vista degli adempimenti connessi alla chiusura della procedura (e solo quando le modalità di esecuzione degli stessi siano già state approvate), adempimenti sostanzialmente riconducibili a quelli previsti dall'art. 75 TUB rubricato "adempimenti finali". Da tale tenore letterale della norma non discende però de plano che, concessa la proroga perché sussistenti i presupposti di cui all'art. 70, comma 6, TUB, si debba ritenere che i poteri del Commissario Straordinario siano circoscritti ai soli adempimenti di chiusura che hanno determinato la concessione della proroga stessa; la norma de qua nulla dice in tal senso e non può esser ignorato il fatto che per effetto della sottoposizione della Banca ad amministrazione straordinaria essa ha visto venir meno l'organo amministrativo (disciolto) di tal che una siffatta lettura è distonica rispetto al complesso delle norme che regolano la Amministrazione straordinaria, non essendo ipotizzabile che la Banca nella finestra temporale della proroga ex art 70 comma 6 TUB sia priva di organo gestorio. E' del resto l'art. 72, comma 3, TUB prevede che le funzioni ni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento degli stessi ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio di consegne agli organi subentranti, senza deroghe. In regime di prorogatio ex art 70 comma 6 TUB insomma - ancorchè la proroga sia giustificabile solo se vi siano ancora adempimenti connessi alla chiusura della procedura da porre in essere, con modalità già approvate dalla Banca - il Commissario straordinario conserva i poteri che gli sono propri, non essendovi alcuna norma che li limiti desumendosi dal complesso delle norme concernenti la Amministrazione straordinaria la conservazione di detti poteri, non essendo desumibile dal complesso delle norme che regolano le attribuzioni dei Commissari (v. anche i commi 1, 3 dell'art. 72 TUB) alcuna riduzione dei poteri dei Commissari straordinari nel periodo del loro mandato ivi compresi i periodi delle proroghe (anche di quella ex art 70 comma 6 TUB) (Cfr. sentenze del Tribunale di Venezia 792/2017, 994 e 995/2017, prodotte da parte convenuta sub doc. n. 57, 58, 59).

È invece fondato il secondo motivo di impugnazione.

L'art. 2533 cc, in materia di società cooperative, stabilisce che il socio possa essere escluso dalla società nel caso indicato dall'art. 2541 cc (mancato pagamento, in tutto o in parte, delle quote sottoscritte), nei casi previsti dall'atto costitutivo, ovvero negli altri casi indicati dalla disposizione, tra i quali figurano le gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti a suo carico dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico.

L'ipotesi legale di esclusione del socio è quindi collegata all'inadempimento di obblighi gravanti a carico del socio dal rapporto sociale, la cui natura e contenuto sono ben distinti dagli obblighi assunti dall'amministratore in forza del contratto di mandato legato all'assunzione della carica.

Non è escluso che gravi condotte, tenute nella qualità di amministratore, possano rilevare anche quali cause di esclusione del socio, ma si deve trattare di ipotesi previste espressamente dallo statuto societario.



Sotto altro profilo, va ricordato che, nel giudizio di impugnazione avverso la delibera di esclusione del socio, l'indagine deve essere limitata ai motivi espressamente indicati nella deliberazione, non potendo trovarsi ingresso in sede di opposizione cause di esclusione che non siano state menzionate nella deliberazione impugnata.

Nel caso in esame, la deliberazione di esclusione rinvia espressamente all'art. 14 dello statuto ed alle condotte mantenute da **A** nello svolgimento della carica di amministratore ricoperta presso la Banca, meglio contestate nell'atto di citazione cui la deliberazione rinvia.

È quindi necessario procedere all'analisi della clausola statutaria.

L'art. 14, primo comma, dello Statuto, stabilisce che la Società debba procedere all'esclusione del socio nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado a seguito dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, sindaci o direttori.

La *ratio* della disposizione, che impone alla società un obbligo di esclusione, è quella di sanzionare il socio il quale, per avere rivestito anche la carica di amministratore o sindaco, abbia commesso delle condotte gravi, tali da pregiudicare seriamente gli interessi della società o comunque da cagionarle un grave danno, sì da rendere incompatibile anche la prosecuzione del rapporto societario nella sola veste di socio.

Si deve trattare, tuttavia, di condotte che siano già state oggetto di accertamento giudiziale, e non fondate solo su gravi sospetti o su prospettazione di parte.

L'art. 14, secondo comma, dello Statuto introduce alcune cause di esclusione del socio di carattere facoltativo.

In particolare, la lettera a) prevede l'esclusione nel caso di gravi inadempienze che abbiano costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa.

Non è quindi sufficiente che la condotta assuma carattere rilevante gravità, ma è altresì necessario che il comportamento del socio abbia costretto la Banca a non restare inerte, inducendola ad adottare provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni stesse.

In applicazione di tali principi, è stata riconosciuta la legittimità dell'esclusione del socio, adottata ai sensi dell'art. 14, lett. a) dello statuto, nel caso in cui il socio, sanzionato all'esito di accertamento ispettivo della Banca d'Italia per condotte tenute nella veste di amministratore, non abbia provveduto a pagare spontaneamente la sanzione, così obbligando la Banca a pagare la sanzione, salvo esporsi al rischio di azione esecutiva da parte della Banca d'Italia, imponendole inoltre il dovere di agire in regresso nei confronti del presunto trasgressore, come previsto dall'art. 145, co 10, TUB, vigente *ratione temporis* (cfr. le pronunce dell'intestato Tribunale, prodotte dal convenuto sub doc. n. 57, 58, 59).

Nel caso in esame, la situazione è diversa.

La convenuta allega di essere stata costretta a promuovere azione di responsabilità per il ristoro dei danni



cagionati da **A** alla società a causa delle gravi condotte gestite dallo stesso poste in essere, ritenendo che la deliberazione di instaurazione del giudizio possa essere qualificata come provvedimento suscettibile nell'ambito della disposizione statutaria su richiamata.

Il Collegio non condivide tale impostazione.

In primo luogo, la scelta di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti dell'attore è frutto di una valutazione discrezionale della società e non può certo qualificarsi come atto dovuto o necessario, non potendosi pertanto ritenere che la società sia stata "costretta" ad adottare siffatto provvedimento.

In secondo luogo, un'attenta lettura dell'art. 14 dello statuto porta a ritenere che la disposizione si riferisca all'inadempimento delle prestazioni principali, derivanti a qualunque titolo dalla legge o dal contratto, e non possa essere estesa all'inadempimento di obblighi risarcitori, che non trovino fondamento in un titolo certo.

Ne consegue che l'art. 14, lett. a), dello statuto, non può ritenersi applicabile al caso in esame, ove il credito risarcitorio è stato meramente prospettato dalla Banca ma risulta contestato e *sub iudice*.

Nemmeno è ravvisabile l'ipotesi di cui alla lettera d), la quale prevede l'esclusione del socio che abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla società o svolga attività in concorrenza con la stessa.

Invero, ritiene il Collegio che l'art. 14, lettera d), come la summenzionata lettera a), presupponga trattarsi di danni certi e liquidi, situazione che non ricorre nel caso in esame, laddove l'accertamento dei pretesi danni, nemmeno enunciati o quantificati nella deliberazione di esclusione, sottende un complesso accertamento giudiziale, già oggetto della domanda di responsabilità promossa dalla società convenuta, volto a verificare la sussistenza della condotta lamentata, del nesso causale tra la condotta ed il danno patito dalla società e la quantificazione del danno stesso.

Alla luce delle deduzioni tutte sin qui esposte, l'impugnazione va accolta.

La deliberazione adottata dalla Società Cooperativa convenuta va, per l'effetto, annullata.

La convenuta, soccombente, va condannata a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 55/14, secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminabile basso, e operate le riduzioni ritenute opportune tenendo conto della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
- annulla la deliberazione adottata da **B** Banca di Credito Cooperativo il 22-10-2015, n. prot. 981;
- condanna la convenuta a rifondere in favore di **A** le spese di lite, che si liquidano in euro



Sentenza n. 844/2018 pubbl. il 17/04/2018

RG n. 11109/2015

Repert. n. 1932/2018 del 17/04/2018

3.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Venezia, nella camera di Consiglio del 28 marzo 2018

il Presidente

dott.ssa Liliana Guzzo

il Giudice estensore

dott.ssa Lisa Torresan

www.osservatoriodirittoimpresa.it

